



COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di Teramo)

Via Castello n.6

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 28-04-2016

Oggetto: Approvazione aliquote Imu - Tasi anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, presso la sala consiliare "Giovanni Paolo II", convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI BONAVENTURA DIEGO	P	Cipollina Franca	P
Di Gianvittorio Antonio	P	Del Papa Giuseppe	A
Saccomandi Sandro	P	Sposetti Nicola	P
Speziale Antonina	P	Di Marco Giuseppe	P
Pacifici Antonella	P	Angelini Marta	P
Corradetti Giuseppe	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO Signor Zanieri Stefano.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Relazione il Sindaco.

L'assessore Speziale spiega che la Tasi i cittadini non la pagano né sulla prima casa né sugli altri immobili;

Il Consigliere Sposetti precisa che l'eliminazione dell'imposta sulla prima casa deriva da legge statale e non da decisione del Comune di Notaresco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 24/08/2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IUC 2015 componenti IMU ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 24/08/2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IUC 2015 componenti TASI;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale con la quale in data odierna, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della IUC e delle relative componenti IMU, TARI e TASI da applicare a far data dal 01/01/2016.

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2016, legge n. 208 del 28/12/2015 pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015 con la quale sono approvate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IUC:

INVIO DELIBERE IMU ENTRO IL 14 OTTOBRE

13.BIS.....Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016 dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ABROGAZIONE PARZIALE DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2015, N. 34.

13. **A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.**

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI - MODALITA' APPLICATIVE

13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, **si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993**, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993.

ELIMINAZIONE DEI MOLTIPLICATORI E RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI COLTIVATORI E IAP IN QUANTO ESENTI

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Dal 1 gennaio 2016 CAMBIA LA MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE IMMOBILI GRUPPI "D" e "E"

21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

SOPPRESSA LA FACOLTA' COMUNALE DI ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER COMODATO

COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli) RIDUZIONE del 50%

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile

determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO del differimento, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

PRESO ATTO, altresì, che sulla presente delibera è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico – amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione che, espressa in modo palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Voti Favorevoli 7, contrari 3 (Sposetti, Di Marco, Angelini)

Delibera

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente **IMU (Imposta Municipale Propria)**:

ALIQUOTA 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
DETRAZIONE APPLICABILE € 200,00 (DUECENTO/00)

ALIQUOTA 9,7 (nove virgola sette) per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014.

3. Di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente **TASI (Tributo servizi indivisibili)**:

ALIQUOTA 1 (uno) per mille per fabbricati rurali strumentali

ALIQUOTA 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili non ricompresi nella categoria precedente

4. di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:
 - a) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ;
 - b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta possessore/occupante riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
 - c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile.
5. di dare atto che non sono stabilite Detrazioni, Riduzioni o Ulteriori Esenzioni d'imposta per l'anno 2016 ;
6. di stimare in €. 10.000,00 circa il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra al lordo della quota ad aliquota base riservata/compensata nei trasferimenti
7. di stabilire in €. **985.000,00** i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI desunte dai dati dell'anno 2015 di cui si riportano le risultanze finali:

SERVIZIO	Costi €
Anagrafe Stato Civile e Servizio Elettorale	80.000,00
Funzioni di Polizia locale	300.000,00
Attività culturali, biblioteche ed altri servizi	10.000,00
Viabilità e circolazione	

	200.000,00
Illuminazione pubblica	250.000,00
Urbanistica e gestione del territorio	80.000,00
Parchi e servizi per la tutela del verde	65.000,00
Totale	985.000,00

8. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ;
9. di confermare le scadenze IMU e TASI fissate al 16 giugno e 16 dicembre del 2016, è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016.
10. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere, con votazione palese espressa per alzata di mano avente il seguente risultato esito:

Voti Favorevoli 7, contrari 3 (Sposetti, Di Marco, Angelini)

DELIBERA

di dichiarare il presente **atto immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000/n.267

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Area UFFICIO TRIBUTI

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanieri Stefano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì,

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
DE LUCA ANNAMARIA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal _____ :

- per il decorso del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del terzo comma art. 134 L.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma art. 134 L.267/2000;

Lì,

IL RESPONSABILE
DE LUCA ANNAMARIA